

TI_GERICHTE 15.2006.131 vom 23. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.131

FR: TI_GERICHTE 15.2006.131 du 23 mars 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2006.131 del 23 marzo 2007

Regeste

Congiunzione di ricorsi. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Concessione di una dilazione.

Erwägungen

E. 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

E. 2

Per l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L'esecuzione è perentoria se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di vendita, l'Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122 segg. LEF.

E. 2.1

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Il ricorso 26 novembre 2006 di RI 2, _____, è respinto.

E. 3

Nel caso di specie i ricorrenti argomentano che essi hanno effettuato a favore della creditrice dei versamenti regolari riducendo così il debito a fr. 5'650.--. A prescindere dal fatto che gli avvenuti pagamenti sono stati considerati dalla precedente che, a fronte di un precetto esecutivo emesso per l'incasso di fr. 11'089.--, ha chiesto la vendita per fr. 5'499.25, va rilevato che l'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'esistenza e l'ammontare del credito in esecuzione. Infatti il ricorso dell'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell'art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la

legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17; Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2), ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. L'escusso è pertanto nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. E. Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

E. 3.1

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Intimazione a: - RI 1, _____; - RI 2, _____; - PI 1, _____, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro le presenti decisioni -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 4

Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell'Ufficio il 5 aprile 2006 e il 20 novembre 2006 la creditrice ha presentato -conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall'avvenuto pignoramento- la domanda di realizzazione. L'Ufficio, dando seguito alla richiesta e comunicando agli escussi il 23 novembre 2006 la ricezione di tale domanda, ha operato correttamente, atteso che in assenza di pagamento integrale del credito posto in esecuzione, la creditrice ben poteva domandare la realizzazione di quanto pignorato. In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell'CO 1. I ricorsi sono di conseguenza respinti.

E. 5

A titolo abbondanziale va ricordato ai ricorrenti che in virtù dell'art. 123 cpv. 1 LEF se essi rendono verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il debito e si impegnano a versare congrui e regolari acconti all'ufficio di esecuzione, l'ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, potrà differire la realizzazione dei beni pignorati di dodici mesi al massimo.

E. 6

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 19, 116 cpv. 1, 120, 121, 123 cpv. 1, 124 cpv. 1 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm ; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1, _____, e RI 2, _____, sono congiunte. 2. Il ricorso 26 novembre 2006 di RI 1, _____, è respinto.